

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 11^a Commissione permanente (Agricoltura e foreste) della Camera dei deputati nella seduta del 19 luglio 1967 (V. Stampato n. 2710)

d'iniziativa dei deputati CURTI Aurelio e ARNAUD

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 21 luglio 1967*

**Aumento del contributo annuo dello Stato
all'Ente parco nazionale Gran Paradiso**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1967 il contributo annuo dello Stato a favore dell'Ente parco nazionale Gran Paradiso, di cui alla legge 26 febbraio 1964, n. 119, è elevato da lire 60 milioni a lire 112 milioni.

A decorrere dallo stesso esercizio finanziario, sono elevati a lire 48 milioni i contributi a carico, rispettivamente, della Regione Val d'Aosta e della provincia di Torino, di cui alla citata legge 26 febbraio 1964, n. 119.

Art. 2.

All'onere di lire 52 milioni per l'anno finanziario 1967 si provvede con una corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1967 destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.